

REGIONE SICILIANA

REP. N. 47 del 31.03.2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E

TERRITORIALE

UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO

AFFIDAMENTO

RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI SEDE DEL

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E

TERRITORIALE - SERVIZIO 11- UFFICIO TERRITORIO DI AGRIGENTO

CIG: X2913745E7

L'anno **duemilaquindici** il giorno **31** del mese di **marzo** presso la sede

Servizio 11 - Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, in via Giovanni

XXIII n° 170, innanzi a me Ing. Giuseppe DI MICELI, nato a Palma di

Montechiaro (AG) il 27.07.1959, che interviene nella qualità di Dirigente

Provinciale, pro tempore, dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento,

Cod. Fisc. 80012000826, nel presente atto denominato semplicemente

Amministrazione, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che

hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro,

E' PRESENTE

- il Sig. Principato Antonino nato a Agrigento il 15/11/1970 e residente a

Agrigento in via Gustavo Chiesi Cod. Fisc. PRNNNN70S15A089D,

Amministratore Unico della ditta EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI

S.r.l P. IVA / Cod. Fisc. n. 02618690842 con sede legale in Agrigento (AG)

via dei Fiumi n. 18 nel seguito del presente atto denominato semplicemente

ditta;

PREMESSO:

- che al fine di consentire il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa con Determina a contrarre n° 64 del 09.12.2014, si è individuato l'operatore economico ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b del D.lgs n. 163/2006.

- visto il contratto prot. 4497 del 30/04/2014.

- che con nota protocollo n° 2619 del 27/03/2015 è accettata la richiesta a proseguire lo svolgimento del servizio de quo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, finalità e descrizione del servizio

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia locali sede dell'Ufficio siti in via Giovanni XXIII, n. 170

Art. 2 Requisiti del soggetto affidatario

La ditta a seguito dell'accettazione del servizio, giusti comma 11 e 12 art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006, di essere in regola con il pagamento degli obblighi contributivi e che nei propri confronti non sussistono o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011.

Art. 3 - Durata del servizio

La durata del sopra citato affidamento sarà di mesi 10 (dieci) e

decorrerà dal 01.04.2015 al 31.01.2016.

L'Amministrazione ha la facoltà di far proseguire il servizio de quo per ulteriori successivi periodi da determinarsi, fermo restando i limiti di importo stabiliti dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il servizio dovrà assicurare, nel corso del periodo di durata contrattuale le prestazioni necessarie alla pulizia, in linea generale, come sotto riportate:

- Spolveratura dello sporco superficiale che si forma giornalmente nell'ambiente su tutte le superfici di contatto;

- La spazzatura della polvere limitandone il deposito successivo liberando la superficie dei pavimenti da eventuali sostanze imbrattanti (fango, grasso, ecc.); Si utilizza la scopa a frange sulla quale viene spruzzato un prodotto antistatico;

- La spazzatura ad umido per l'asportazione completa di tutta la polvere presente nel pavimento con l'ausilio di una garza a gettare monouso umidificata con prodotto detergente da sostituire ogni 40 mq.

Art. 4 – Descrizione degli immobili

La superficie complessiva interessata al servizio di pulizia è pari a mq. 759,20 così identificabili: uffici mq. 610,00, superfici w.c. mq. 49,40, archivi-magazzini mq. 33,80, ingressi e scale mq. 66,00.

L'immobile oggetto del servizio si trova ubicato in via Giovanni XXIII, 170, presso il Centro Direzionale Regionale, al 2° piano ed è costituito da:

- n. 8 stanze, di circa mq. 36,00 cad., esposte a sud, di seguito denominata "Sezione A" come indicato nell'allegato "A";

- n. 11 stanze, di varia quadratura, esposte a nord e da un corridoio centrale



della lunghezza di mt. 60,00, di seguito denominata “Sezione B” come

indicato nell'allegato “B”;

- oltre ai bagni, per uomini e donne, con servizio dedicato ai diversamente abili, un piccolo servizio igienico per personale Dirigente, un Archivio magazzino, ingressi e scale come indicato nell'allegato “C”.

Art. 5 – Prestazioni

L'impresa assume formale obbligo di effettuare il servizio dell'Amministrazione con le modalità e le caratteristiche, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

Prestazioni giornaliere:

- Accurata pulitura, lavatura e disinfezione dei pavimenti e dei battiscopa, dei rivestimenti in piastrelle e dei pezzi sanitari dei servizi igienici;

- Svuotamento dei cestini, conferimento de materiale cartaceo nei punti di raccolta indicati dal consegnatario e sostituzione dei sacchetti dei cestini.

Prestazioni a giorni alterni:

- Spazzatura e lavatura dei pavimenti, un giorno nelle stanze della “sezione A” il giorno successivo nelle stanze della “sezione B”.

- Spolveratura dei mobili e delle suppellettili, un giorno nelle stanze della “sezione A” il giorno successivo nelle stanze della “sezione B”.

Prestazioni settimanali:

- Pulizia e trattamento dei sanitari con idonei prodotti disincrostanti;
- Spazzatura e lavatura dei pavimenti della stanze adibite ad archivi- magazzino, negli ingressi e nelle scale.



Prestazioni a settimane alterne:

- Lavatura dei vetri interni ed esterni delle finestre, una settimana nelle stanze della "sezione A" la settimana successiva nelle stanze della "sezione B".

- Pulitura con materiale antistatici ed igienizzanti dei fax, computers e delle attrezzature informatiche, una settimana nelle stanze della "sezione A" la settimana successiva nelle stanze della "sezione B".

- Spolveratura ad umido delle porte di tutti gli ambienti compresi accessori e servizi igienici, dei presidi antincendio (estintori) una settimana nelle stanze della "sezione A" la settimana successiva nelle stanze della "sezione B".

Prestazioni mensili:

- Pulitura e disinfestazione delle maniglie delle porte di tutti gli ambienti;

- Detersione dei cestini portarifiuti.

Prestazioni a mesi alterni

- Pulitura con materiali e mezzi idonei di tutti gli infissi interni ed esterni compresi gli avvolgibili dei finestrini, delle porte, dei revisori, dei marmi, delle plafoniere, un mese nelle stanze della "sezione A" il mese successivo nelle stanze della "sezione B".

Prestazioni da effettuarsi all'occorrenza secondo necessità:

- Lavaggio delle parti delle pavimentazione e dei battiscopa interessate da sversamenti di liquidi o da sporchi grassi.

- Art. 6 – Spesa

Da quanto riportato nell'allegato "D" il prezzo del servizio risulta essere



[Handwritten signature in green ink]

a corpo di € 680,00 al mese di cui 20,40 per oneri della Sicurezza + I.V.A al 22%.

Per un totale complessivo a 10 mesi di € 8.296,00

Il pagamento sarà esclusivamente tramite mandato diretto intestato alla ditta EUROPEA SERVIZIO AMBIENTALI S.r.l P. IVA / Cod. Fisc. n. 02618690842 presso l'istituto di credito che verrà indicato, a ricezione di dettagliata fattura, dove dovranno essere riportati il numero del CIG, del CUP ed il n° di codice IBAN dedicato, il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato solo dopo aver adempiuto agli obblighi di cui alla Legge 134/12 art. 18 e s.m.i. e dell'art.68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Art. 7 – Espletamento del servizio

Tutte le prestazioni, nelle modalità di cui all'art. 5, dovranno essere eseguite a regola d'arte ed espletate nei cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì e all'occorrenza anche il sabato, negli orari concordati preventivamente e per iscritto con il Consegnatario, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio.

Il servizio dovrà essere svolto da personale fornito di adeguate macchine ed attrezzature di lavoro (aspirapolvere, aspira liquidi, etc.).

L'Affidatario si impegna comunque a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle norme contrattuali senza avere diritto a maggior compensi.

E' data comunque facoltà al Consegnatario di richiedere all'impresa con motivata segnalazione, la ripetizione delle prestazioni giornaliere o periodiche, ove sia ravvivata la insufficiente qualità del servizio o la incompletezza dello stesso.



Art. 8- Prestazioni straordinarie

L'Impresa deve rendersi disponibile ad effettuare interventi aggiuntivi di pulizia straordinaria nei locali oggetto dell'affidamento del servizio a seguito di opere murarie, impiantistiche, imbiancatura pareti o soffitti, traslochi di uffici predisposti dall'Amministrazione.

In tali circostanze il costo aggiuntivo per l'espletamento del servizio di pulizia straordinaria delle superfici interessate sarà concordato con il Consegnatario dell'Ufficio.

Art. 9- Personale addetto ed attrezzature

Il personale necessario all'esecuzione dei lavori deve essere dipendente o socio (nel caso di cooperative) esclusivamente dell'impresa affidatrice; le attrezzature, gli apparecchi, le macchine necessarie, nonché i prodotti e le sostanze impiegate, devono essere conformi alla normativa sui luoghi di lavoro e alle norme ambientali vigenti; di questi ultimi dovranno essere rese disponibili le schede di prodotto e le schede di sicurezza.

Onde consentire le finalità previste dal presente contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'impresa, in regime di concessione e per tutto il periodo contrattuale, i seguenti beni:

- Locale da adibire a spogliatoio;
- Deposito attrezzature e detersivi;
- Prelievi d'acqua e di energia elettrica per uso di macchinari elettrici.

Art. 10 – Obblighi a carico dell'impresa

L'impresa si obbliga ad eseguire le suddette prestazioni nel rispetto delle periodicità richieste, con la massima accuratezza ed a perfetta regola d'arte.



L'Affidatario si obbliga a comunicare, entro 10 gg. dall' inizio dell'affidamento, il nominativo e l'indirizzo del personale che verrà impiegato nel servizio. A tale scopo, l'Affidatario terrà una lista, aggiornata con cadenza giornaliera, del personale impegnato nelle operazioni di pulizia degli immobili de quo.

L'impresa dovrà produrre apposito documento di valutazione dei rischi per i propri lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il personale che abbia dimostrato cattivo contegno, incapacità, inidoneità e/o che non abbia assolto ai compiti assegnati dovrà, su segnalazione motivata del Consegnatario, essere sostituito entro cinque giorni.

E' fatto obbligo all'impresa di effettuare lo smaltimento differenziato dei rifiuti, secondo le vigenti disposizioni.

E' a carico dell'impresa affidatrice la fornitura dei sacchi necessari alla raccolta differenziata dei rifiuti e dei sacchetti dei cestini portarifiuti.

La ditta affidataria dovrà altresì provvedere ogni qualvolta se ne presenti la necessità e con immediatezza, a mantenere i servizi igienici sempre dotati della carta igienica, degli asciugamani di carta e del sapone liquido forniti dall'amministrazione, nominare un responsabile del servizio che svolga anche la funzione di interlocutore unico con l'Amministrazione, il quale dovrà fornire gli elementi necessari per un suo immediato recapito per tutto il periodo di copertura del servizio.

Inoltre è fatto obbligo all'impresa di:

- dotare il personale dipendente di abbigliamento di lavoro (tuta o camiciotto, con distintivo o contrassegno dell'impresa) idoneo alle mansioni



cui lo stesso è addetto ed inoltre fornire tutti lavoratori di cartellini completi di dati anagrafici, fotografia e qualifica rivestita;

- istituire apposito registro e/o fogli di presenza vidimati dalla P.A. da tenere sul posto di lavoro, con l'obbligo di firma, da parte del lavoratore, all'inizio e al termine del lavoro, da mettere a disposizione del Consegnatario sin dall'inizio dell'affidamento.

- comunicare all'Amministrazione le eventuali variazioni del personale impiegato a seguito di assenze e le relative variazioni dei turni di servizio.

Il suddetto personale nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, etc., dovranno essere immediatamente ed adeguatamente sostituiti;

- comunicare all'Amministrazione immediatamente i nominativi dei lavoratori neo assunti.

La ditta aggiudicataria del servizio deve regolarmente soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione all'Amministrazione Regionale. Deve esibire, altresì, a richiesta, i relativi libretti sanitari, nonché, la documentazione relativa degli obblighi assicurativi e una dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs 81/08

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in generale da ogni contratto collettivo

successivamente stipulato per la categoria.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della scadenza, l'impresa venisse denunciata dai competenti Organi Ispettivi per inadempienza ai relativi obblighi retributivi, contributivi e previdenziali, l'Amministrazione darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e allo svincolo della cauzione, soltanto dietro autorizzazione dei predetti organi e l'impresa non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o rimborso.

Art. 11 – Vigilanza

I lavori saranno eseguiti secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del Consegnatario o di un suo sostituto, che potranno impartire all'impresa ordini di servizio. Il Consegnatario provvederà:

1. all'inizio dell'affidamento, in contraddittorio con il rappresentante della ditta, alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio di pulizia;
2. a tenere un apposito registro dove saranno annotate, in contraddittorio con la ditta, tutte le eventuali segnalazioni ed osservazioni
3. formulate alla stessa riguardo ad eventuali insufficienze nello svolgimento del servizio; alla fine dell'affidamento, in contraddittorio con il rappresentante della ditta, alla verifica dello stato dei singoli locali oggetto del servizio di pulizia.



Le persone impiegate nel servizio oggetto dell'affidamento nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, etc., dovranno essere immediatamente ed adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, all'inizio e al termine del lavoro, apposito registro dell'impresa che la stessa si impegna a mettere a disposizione del Consegnatario sin dall'inizio dell'affidamento.

Art. 12 - Danni

Nel caso si verificassero, ammanchi di materiali o danni a persona o cose e si accertasse la responsabilità del personale dell'impresa, questa ne risponderà direttamente con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo, risarcendo con sollecitudine l'Amministrazione al momento della notifica della quantificazione economica dei danni.

Art. 13 - Polizza R.C.T.

Per eventuali danni arrecati a suppellettili, cose e persone, nell'espletamento del servizio di pulizia, la ditta affidataria dovrà essere fornita di adeguata polizza R.C.T. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.

Art. 14 - Risoluzione

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento ha facoltà di risolvere l'affidamento nei seguenti casi:

- a) inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del presente affidamento;
- b) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
- c) inosservanza dei tempi indicati dall'Amministrazione nell'eseguire la

fornitura de quo giusto art. 9 del presente contratto;

d) perdita da parte della ditta dei requisiti per l'espletamento del servizio quali, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

e) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme di settore.

La ditta è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del presente affidamento la ditta dovrà provvedere a ultimare tutte le attività in corso inerenti il contratto.

Art. 15 – Controversie, clausola compromissoria e foro competente

Il presente affidamento è regolamentato dalle norme del Codice Civile in materia di risoluzione dei contratti.

Tutte le controversie connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente affidamento saranno preventivamente composte con accordo bonario e di buona fede tra le parti. Ove sia stato esperito con esito negativo il tentativo di accordo bonario, le parti possono deferire la controversia a un collegio arbitrale secondo la disciplina dell'art. 241 commi 2,3,4,5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché degli artt. 808, 808 quater, 810 e ss. del codice di procedura civile in materia di rito arbitrale.

In mancanza, la parte che ha avanzato l'istanza di arbitrato potrà chiedere, mediante ricorso, che l'arbitro venga nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 comma 2 del c.p.c.

In ogni caso, qualora una delle parti declini la richiesta di arbitrato della controparte ricorrendo a domanda giudiziale, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

In nessun caso la ditta potrà sospendere o rallentare l'espletamento della



fornitura nel corso dei giudiziari di cui sopra, pena la immediata risoluzione dell'affidamento.

Art. 16 – Penali

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento in tutto o in parte il contratto medesimo qualora venisse a cessare l'esigenza del servizio di pulizia, dandone avviso all'impresa, mediante raccomandata A.R. nel termine di 30 giorni antecedenti l'inizio della prevista interruzione. In tal caso sarà corrisposta, al titolare dell'affidamento, la quota parte del compenso relativo al periodo di prestazione effettivamente resa.

Nel caso di recesso parziale, il corrispettivo sarà ridotto in proporzione alle superfici dei locali oggetto del presente affidamento.

Nel caso di segnalazione da parte del Consegnatario della mancata effettuazione del servizio giornaliero, verrà applicata la decurtazione, dal corrispettivo, del relativo compenso giornaliero (1/22 del corrispettivo mensile) nonché una penalità pari al 5% del compenso mensile per il disservizio creatosi.

Nel caso di mancata o insufficiente effettuazione di singole prestazioni giornaliere previste, a seguito di segnalazione scritta del Consegnatario o Dirigente del Servizio all'Impresa, verrà applicata una penale forfettaria di € 50,00 per ogni prestazione.

Ove si verificassero disservizi causati dalla mancata o insufficiente effettuazione di singole prestazioni periodiche, sarà cura dell'Impresa rimuoverli con immediatezza a seguito di apposita segnalazione annotata nel registro di cui al precedente art. 10 e, qualora l'impresa perdurasse nella

mancata effettuazione delle prestazioni, il Consegnatario procederà alla relativa segnalazione scritta all'impresa; se l'impresa non provvedesse all'effettuazione delle prestazioni e al conseguente ripristino dell'igienicità dei locali entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione scritta da parte del Consegnatario, lo stesso procederà alla comunicazione al Dirigente del Servizio per la conseguente applicazione di una penalità pari al 5 % del compenso mensile per ogni inadempienza verificatasi.

Le decurtazioni e le penali verranno detratte sulla fatturazione del trimestre successivo, che dovrà essere opportunamente rettificata mediante l'emissione di apposita nota di credito; si precisa che, in tal caso, la liquidazione della fattura potrà essere effettuata solo dopo la regolare ricezione della suddetta nota.

La ditta è tenuta a comunicare ogni interruzione del servizio causata da scioperi del personale con almeno 4 giorni di preavviso. In tal caso si provvederà a decurtare solamente la mancata effettuazione del servizio giornaliero.

Dopo l'applicazione della quinta penale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, con ogni conseguenza di legge, previo avviso scritto, anche a mezzo fax o telegramma, ed incamerare la cauzione.

In tal caso all'impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le giornate di servizio effettuate fino al giorno della risoluzione, detratte le penali e le spese da porsi a suo carico per gli effetti del presente atto.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, con ogni conseguenza di legge nell'eventualità che l'impresa appaltatrice dovesse



arbitrariamente sospendere i lavori oggetto del presente contratto, per qualunque motivazione, per un periodo continuativo della durata di due giorni.

Il contratto potrà essere risolto di diritto e con effetto immediato anche nei seguenti casi:

- 1) scioglimento, fallimento, concordato a qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta l'impresa;
- 2) Mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto;
- 3) Inosservanza di cui alla legislazione vigente, delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio.

Art. 17- Divieto di subappalto

E' assolutamente vietato alla ditta di subappaltare in tutto o in parte i lavori formanti oggetto dell'affidamento sotto pena della risoluzione dello stesso, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Amministrazione con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 18- Tutela della Privacy

In ottemperanza all'art. 13 di Lgs. 196/03 e ss.mm.ii le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali verranno effettuati secondo finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del presente rapporto negoziale nonché per consentire una più efficace gestione dei

rapporti commerciali ed amministrativi, nei limiti delle previsioni legislative regolamentari o contrattuali.

Per quanto sopra le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza di tutti i diritti esercitabili ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/03.

Resta inteso che l'Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla L. 134/12 art. 18.

Art. 19–Clausola di salvaguardia e autotutela.

Si concorda tra le parti che l'affidamento sarà risolto in via unilaterale d'ufficio nel caso di sopravvenienza di provvedimenti di annullamento da parte dell'Amministrazione Regionale.

Viene espressamente inteso e pattuito che, in caso di risoluzione unilaterale d'Ufficio, resta tassativamente escluso ogni diritto o pretesa al risarcimento di danni.

Art. 20 – Clausola espressa di recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di recedere dal presente affidamento per giusta causa ovvero per ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria, ovvero in qualunque altra sopravvenienza di causa di forza maggiore.

In tal caso, ove consentito dalla situazione giuridico-materiale, è sempre dovuta la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Si applicano in ogni caso gli artt. 1373 comma 2° e 2237 comma 1° del Codice Civile.

Art. 12 – Regime legale

Il presente affidamento, per quanto qui non espressamente disciplinato, è soggetto alle norme del codice civile ed in particolare alle disposizioni degli



artt. da 2229 a 2238, nonché alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 per quanto di ragione e compatibilità con la specifica natura del servizio affidato.

Art. 13 - Firma

Il presente affidamento si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti.

Il presente atto, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in quattro copie.

Per la Ditta l'Amministratore Unico

Il Dirigente del servizio

Sig. Principato Antonino

Ing. Giuseppe DI MICELI

Conferma di sottoscrizione clausola contrattuale

Le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 19 - Clausola di salvaguardia e autotutela - e 20 - Clausola espressa di recesso -, relativo all'eventuale rescissione e sottoscrivono in proposito, per espressa conferma di accettazione.

Per la Ditta l'Amministratore Unico

Il Dirigente del servizio

Sig. Principato Antonino

Ing. Giuseppe DI MICELI

EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

VIA DEL FIUMI 18

92100 AGRIGENTO

Partita IVA 02618690842



Art. da 2229 e 2238, nonché alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 per quanto di ragione e compatibilità con la specificità natura del servizio affidato.

Art. 13 - Firma

Il presente affidamento si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti. Il presente atto è stato dalle parti stesso letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in quattro copie.

Il Dirigente del servizio
Ing. Giuseppe DI MICHEL

Per la Ditta l'Amministratore Unico
Sig. Príncipe Antonio

Contenza di sottoscrizione clausole contrattuali

Le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 19 - Clausola di salvaguardia e autotutela - e 20 - Clausola espresa di ricorso - relativo all'eventuale rescissione e sottoscrivono in proposito, per esplicita conferma

Il Dirigente del servizio
Ing. Giuseppe DI MICHEL

Per la Ditta l'Amministratore Unico
Sig. Príncipe Antonio

EUROPA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
VIA DEL FIUME 18
92100 AGRIGENTO
Partita IVA 02616689242